



COMUNE DI LOCATE DI TRIULZI

Città Metropolitana di Milano

AREA VIGILANZA E SICUREZZA

Pratica n° ORPM/ 72/ 2017

ORDINANZA N. 77 DEL 09-11-2017

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale per lavori di allacciamento rete gas

Vista la richiesta di occupazione di suolo pubblico in Via XXV Aprile civico 23, in questo Comune, presentata in data 09/11/2017 dal Geometra Luigi Costa per conto della 2I Rete Gas per lavori di scavo e posa condotte gas metano da eseguirsi il 14/11/2017 dalle ore 07,00 alle ore 17,00.

Visto il nulla osta per la manomissione di suolo pubblico rilasciata dal competente ufficio Comunale;

Preso atto che l'esecuzione dei lavori può generare pericolo agli utenti della strada;

Ritenuto che le modalità di esecuzione dei lavori rendano necessario tutelare la sicurezza della circolazione stradale e al contempo la pubblica incolumità assumendo i relativi provvedimenti in base a quanto dettato dalle normative in materia di circolazione stradale;

Accertato che per effettuare i lavori sopra citati occorre istituire alcune modifiche temporanee alla disciplina della circolazione stradale nella strada oggetto dell'intervento;

Considerata la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover disciplinare la viabilità sui tratti interessati dai lavori;

Visti gli artt. 5, 6, e 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" ed i relativi articoli del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada";

Visto il "Disciplinare tecnico sugli schemi segnaletici di cantiere" previsto con il D.M. del 10/07/2002;

Sentito il parere dei competenti Uffici Comunali; Visto l'art. 107 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto l'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90;

ORDINA

Dalle ore 07,00 alle ore 17,00 del giorno 14/11/2017 in Via XXV Aprile altezza civico 23:



l'istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata (eventuali veicoli in sosta che espongono il tagliando ex art. 381 del D.P.R. 495/1992, saranno rimossi e posizionati all'esterno dell'area interessata dai lavori).

Sarà cura degli Organi di Polizia il controllo del rispetto della presente ordinanza, che sarà resa nota all'utenza mediante l'ubicazione dei previsti cartelli di segnaletica stradale di cantiere da parte della ditta esecutrice dei lavori.



I trasgressori saranno puniti con l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamenti di Attuazione.

DISPONE

a) Che la Ditta Canale Costruzioni Generali con sede a Rozzano (MI) in Via Olona, 11 provveda a portare a conoscenza al pubblico la presente Ordinanza mediante l'apposizione di prescritti segnali stradali (art. 5 comma 3 e art. 21 del C.D.S.) e che provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica di cantiere, verticale e orizzontale prevista dal vigente C.D.S. e relativo Regolamento di esecuzione nonché dal D.M. del 10/07/2002, ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle effettive necessità di lavoro, tenendo conto che, copia del presente atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata del cantiere;

b) che il richiedente, per lo svolgimento dei lavori intervenga con apposita segnaletica stradale, al fine di garantire la sicurezza della circolazione, nel pieno rispetto del Codice della Strada D. L.vo n. 285/92

e successive modifiche ed integrazioni, e sia mantenuta in perfetta efficienza e perfettamente visibile a sufficienza distanza, con ogni condizione meteorologica;

c) che i segnali siano scelti ed installati in maniera appropriata alle situazioni di fatto ed alle circostanze specifiche seguendo schemi segnaletici differenziati per categoria di strade e fissati con disciplinare tecnico del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e nel rispetto degli articoli 30 e 31 del D.P.R. n. 495/92. Qualora i segnali da porre siano in contrasto con la segnaletica stradale permanente questa va rimossa o coperta con la segnaletica temporanea che, ad ultimazione dei lavori, dovrà essere tempestivamente rimossa per il ripristino della segnaletica definitiva;

d) che le presenti disposizioni rimangano in atto per il periodo di validità dell'ordinanza e al termine del cantiere l'Autorizzato provveda a ripristinare la segnaletica preesistente;

e) che la presente ordinanza sia trasmessa tramite mail alla Ditta esecutrice dei lavori, con l'intesa che la stessa rimarrà l'unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada ed all'Ente proprietario della stessa per effetto dei lavori autorizzati.

A norma dell'articolo 3 comma 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Regione Lombardia.

In relazione al disposto dell'articolo 37 comma 3 del D. Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei lavori Pubblici, con la procedura di cui all'articolo 74 del Regolamento, emanato con D.P.R. n. 495/1

Locate di Triulzi, li 09-11-2017

Il Responsabile dell'Area Vigilanza e Sicurezza
Il Comandante del corpo intercomunale della
Polizia Locale Dott. Marco Cantoni

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del d.p.r. 445/2000 e del d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni)